



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **54**

DEL **21/12/2018**

Oggetto:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19.8.2016, N. 175**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,30 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	GASPARI DANIELE	Presente
2) CONSIGLIERE	ABRAMI LUCIA	Presente
3) CONSIGLIERE	FILIPPI STEFANO	Assente
4) CONSIGLIERE	MASINI GINO	Presente
5) CONSIGLIERE	MORGANTI DORIANA	Presente
6) CONSIGLIERE	ORSI VANIA	Presente
7) CONSIGLIERE	ROSSI PAMELA	Presente
8) CONSIGLIERE	TAMAGNINI ROBERTO	Presente
9) CONSIGLIERE	GUAZZELLI ELENA	Presente
10) CONSIGLIERE	FOLEGNANI STEFANO	Ass. giust.
11) CONSIGLIERE	GIANNOTTI RENZO	Presente

Presenti: **9** Assenti: **2**

Presiede il Sig. GASPARI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAPPELLO ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.3

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19.8.2016, N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 che individua le funzioni di competenza del Comune e dispone che: *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;
- l'art. 112, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che dispone che: *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;
- il D.lgs. 19.8.2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, entrato in vigore il 23.9.2016;
- il D.lgs. 16.6.2017, n. 100 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto TUSP le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società...”*;

CONSIDERATO che, sempre in base all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 19.8.2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che in base all'art 4, comma 6, del T.U.S.P. *”E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”;*

RILEVATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che *“...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione....”;*

RILEVATO, altresì, che l'art. 20 del suddetto T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso siano rilevati anche uno dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di tale T.U.S.P.;

PRECISATO che il comma 12-quinquies dell'art. 26 del D.lgs. 175/2000 stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”*;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. stabilisce: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*;

EVIDENZIATO:

- che, in base al suddetto art. 20, comma 3, il provvedimento deve essere inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti e alla struttura per il controllo ed il monitoraggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del suddetto D.lgs. 175/2016;
- che, in riferimento alla Struttura di cui all'art. 15, comma 4 del TUSP, con “Indicazione” del 15.6.2018, il suddetto Ministero ha precisato che le informazioni sono acquisite attraverso il programma “Partecipazioni” oppure tramite banche dati ufficiali;

VISTO l'art. 20, comma 4, del T.U.S.P. che stabilisce: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

RILEVATO:

- che con deliberazione C.C. n. 18 del 30/04/2015, avente ad oggetto *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Adozione provvedimenti funzionali alla sua realizzazione.”*, l'Ente ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

detenute, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190;

- che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., così come modificato dal D.lgs. 16.6.2017, n. 100, il Comune ha provveduto, con deliberazione C.C. n 36 del 28 settembre.2017, ad effettuare la "**revisione straordinaria**" di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.9.2016;

- che l'Ente ha provveduto all'invio della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e all'inserimento del provvedimento di revisione nell'apposita piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Tesoro;

PRECISATO che con la suddetta deliberazione di revisione straordinaria ex 24, comma 1, del T.U.S.P, è stato disposto il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente e, segnatamente, nelle società:

1. **CTT NORD S.R.L.,**
2. **RETIAMBIENTE S.P.A.,**
3. **E.R.P. LUCCA S.R.L.;**
4. **GAIA SPA**
5. **SEVERA SPA (IN LIQUIDAZIONE)**
6. **GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE.**

RICORDATO che con la medesima deliberazione venne invece Individuata la seguente partecipazione da alienare: *società La Garfagnana e l'Appennino Scarl*, in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

ATTESO, con riferimento a tale società, che i tentativi effettuati, unitamente gli altri soci pubblici, di individuare un percorso condiviso per l'alienazione delle quote societarie, ovvero per il recesso, si sono rivelati inidonei ed inefficaci sicché la procedura di dismissione si è di fatto interrotta, mentre, a seguito di una più approfondita riflessione in ordine alla natura della suddetta società, è emerso che trattandosi di "*società avente per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane*", essa, in realtà, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175 potrebbe essere non soggetta al alcuno dei provvedimenti di alienazione o recesso.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

VALUTATO come questo dato, unitamente al possibile rinvio del termine di cui all'articolo 24 comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per le alienazioni delle quote societarie, previsto con ogni probabilità nella legge di bilancio per l'anno 2019 in corso di approvazione, hanno indotto l'amministrazione a rinviare le decisioni finali in sede della presente revisione ordinaria delle partecipazioni.

EVIDENZIATO, con riferimento alla situazione al 31.dicembre 2017 oggetto della presente revisione ordinaria, che, in base all'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dalla relazione allegato "A", risultano le medesime partecipazioni riconducibili alla casistica di cui all'art. 4 del T.U.S.P. oggetto della precedente operazione di revisione straordinaria.

DATO ATTO che all'esito della eseguita revisione NON risultano necessari provvedimenti di liquidazione, cessione ovvero di contenimento dei costi o di fusione delle predette società partecipate salvo eventuali successive riflessioni da operare in merito alla società La Garfagnana e l'Appennino Scarl nel corso del 2019.

VISTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, comma 1, del T.U.S.P.;

VISTO il parere del Revisore dei conti, allegato "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 3, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato circa la regolarità contabile della proposta ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1. APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e successive modifiche, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 .12. 2017 dal Comune di Castiglione di Garfagnana contenuta nella relazione tecnica (allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente atto;

DARE ATTO che all'esito della eseguita revisione **NON** risultano necessari



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

provvedimenti di liquidazione, cessione ovvero di contenimento dei costi o di fusione delle seguenti società partecipate: **E.r.p. Lucca S.r.l., C.T.T. Nord S.r.l.; G.A.I.A. SPA, Retiambiente S.p.a.; Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. Serchio Verde Ambiente S.p.a. in liquidazione; La Garfagnana e l'Appennino Scarl** (a condizione, per quest'ultima, che venga confermato il possesso del requisito di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs.19 agosto 2016, n. 17)

1. DARE ATTO, parimenti, che all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 19.8.2016, n. 175, approvata con deliberazione C.C. n.36 del 28 settembre 2017 NON sono risultati necessari provvedimenti di liquidazione, cessione ovvero di contenimento dei costi o di fusione di alcuna delle società partecipate.

DISPORRE affinché si provveda alla comunicazione della ricognizione eseguita mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) significando che le informazioni saranno rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;

DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze consiliari di controllo.

DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune nonché la sua pubblicazione nell'apposita sezione di "*Amministrazione trasparente*" ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Uditi gli interventi ... (... omissis ... riportati a parte);



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Con voti favorevoli n. 7, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti dei quali n.7 i votanti e n. 2 gli astenuti (Guazzelli e Giannotti);

DELIBERA

di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 7, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti dei quali n.7 i votanti e n. 2 gli astenuti (Guazzelli e Giannotti);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.18

Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gaspari Daniele

Il Segretario
F.to Dott. Cappello Alberto

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **10-01-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **10-01-2019** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **10-01-2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Cristina Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **10-01-2019** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **25-01-2019**.

Castiglione di Garfagnana li, **25-01-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **04-02-2019**,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Cappello